Accordo sindacale ai sensi degli artt. 29 e 30 D.L.gs. n. 148/2015 per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale

Addì 16 marzo 2020 si sono incontrati, attraverso la modalità della videoconferenza, il signor Matteo Barrella in qualità di legale rappresentante della società Vera S.r.l. con sede a Montebello della Battaglia Via Mameli 15, ed i signori Luca De Zolt, Salvatore Carofratello e Gabriele Fiorino, in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS-C.G.I.L., FISASCAT-C.I.S.L. e UILTUCS al fine di esaminare congiuntamente le motivazioni per le quali l'azienda intende avviare la procedura di intervento del FIS tramite l'assegno ordinario.

PREMESSO CHE

- l'infezione da coronavirus COVID-19 sta interessando dal 23 febbraio 2020 l'intero territorio italiano con l'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento dell'impatto;
- le misure suddette stanno impattando particolarmente il settore della ristorazione, stante le limitazioni emanate al fine di evitare gli assembramenti di persone in luoghi chiusi, che impediscono lo svolgimento della stessa attività lavorativa con ingentissime ripercussioni economiche per l'azienda;
- alla data odierna non si intravedono modifiche sostanziali alla suddetta dinamica stante l'incertezza e l'assoluta novità del fenomeno che non consente la previsione di una soluzione a breve;
- in ragione di quanto sopra enunciato, si rende necessario ricorrere ad una riduzione delle ore di lavoro del personale addetto al fine di evitare licenziamenti;
- a fronte della riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio specificata in precedenza, si ritiene indispensabile ed improcrastinabile ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 del D.L.gs 148/2015 dalla data del 12 marzo 2020 e fino alla data del 12 aprile 2020;
- i lavoratori addetti al servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro sono 897 (ottocentonovantasette) con la seguente specifica:
 - n° 877 a tempo indeterminato, n° 20 tempo determinato;
 - n° 339 a tempo pieno, n° 558 a tempo parziale;
- la presumibile ripresa dell'attività lavorativa avverrà nella seconda metà del mese di aprile 2020, in concomitanza con la ripresa dell'attività economica dopo il periodo di "quarantena" previsto;
- le parti si sono incontrate in data odierna per esaminare la situazione complessiva pur essendo edotti della drammatica situazione;
- le parti intendono preservare i livelli occupazionali durante questo periodo emergenziale e transitorio;
- l'azienda non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ma è soggetta al F.I.S.;
- Le Parti concordano che si facciano salve anche retroattivamente ove possibile eventuali estensioni possibili derivanti da modifiche legislative successive alla sottoscrizione del presente accordo riconducibili all'emergenza Covid19.
-

tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Le parti hanno esaminato la situazione e condiviso le cause a fondamento dello stato di crisi aziendale con riconoscimento della necessità indilazionabile di fare ricorso "all'istituto dell'assegno ordinario" e concordato che, a fronte della sospensione temporanea dell'attività lavorativa in conseguenza di un evento improvviso ed imprevisto dovuto all'emergenza COVID 19, esterno alla gestione aziendale, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale, non imputabili all'azienda né ai lavoratori, si attuerà la sospensione per un massimo del 100% delle ore contrattuali di tutti gli 897 (ottocentonovantasette) lavoratori occupati, con decorrenza dal 12 marzo 2020 al 12 aprile 2020;

Modalità di gestione del F.I.S.

- L'azienda presenterà nei termini di legge domanda di accesso al F.I.S. per l'erogazione delle prestazioni dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.L.gs 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 D.L.gs. 148/2015. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 12 marzo 2020 al 12 aprile 2020.
- Considerando che all'interno della società esistono attività lavorative che non sono oggetto di sospensione, verrà realizzata una rotazione del personale in F.I.S., con l'unico limite delle necessità tecnico-organizzative dell'azienda.

anche connesse al piano di risanamento. Nelle unità non operative la sospensione lavorativa comprenderà il 100% delle ore contrattuali individuali.

- L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 30 D.L.gs 148/2015 verrà effettuata in favore dei lavoratori tramite anticipazione da parte aziendale con susseguente conguaglio dai versamenti INPS previa autorizzazione;
- Le eventuali ferie residue maturate al 31 dicembre 2019 saranno assegnate ai lavoratori prima di ricorrere al F.I.S.;

Durante il periodo in cui vigerà il F.I.S. l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati la maturazione per intero dei ratei di retribuzione differita previsti dal C.C.N.L. qualora la riduzione di orario mensile sia inferiore alla metà delle ore lavorabili nel mese, mentre se la riduzione sarà pari o superiore al 50% delle ore lavorabili nel mese di riferimento l'azienda non riconoscerà la maturazione mensile dei ratei fatta eccezione per la sola maturazione del trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo in cui vigerà il regime di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro con accesso all'assegno ordinario F.I.S. non si farà ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tranne casi eccezionali tali da non consentire l'utilizzo del personale del "reparto" interessato alla sospensione. Salvo eventi imprevedibili la Direzione Aziendale darà preventiva comunicazione dell'eventuale ricorso al lavoro straordinario alle Rappresentanze Sindacali ove presenti, in assenza saranno coinvolte le OO.SS. firmatarie Territoriali.

Qualora, nel periodo di sospensione stabilito in sede di accordo, si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di lavoro tali da comportare una variazione del presente programma di sospensione, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro e dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati di almeno 24 ore.

Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività aziendale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, i lavoratori, interessati dalla ripresa, sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione del datore di lavoro, preventiva di almeno 48 ore.

Nel caso in cui la situazione aziendale presenti variazioni sostanziali delle condizioni regolamentate nel presente accordo, le parti si incontreranno per sottoscrivere un nuovo accordo sindacale come anche nel caso intervengano innovazioni normative o contrattuali significative.

Con la presente le parti firmatarie si danno atto di avere esperito la procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso al F.I.S. ed esprimono il proprio parere favorevole alla prevista sospensione dell'attività lavorativa.

Le parti si rincontreranno a livello nazionale per valutare la situazione entro il mese di aprile 2020; le parti convengono di attivare incontri territoriali per il monitoraggio dell'applicazione del F.I.S. su richiesta di una delle stesse.

L'azienda dichiara di applicare il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore Turismo – Pubblici Esercizi e gli accordi integrativi aziendali e territoriali di settore.

La sottoscrizione dell'accordo è da intendersi pertanto valida anche per il consenso previsto dal D.L.gs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di privacy.

Letto, approvato e sottoscritto: 16 marzo 2020.

p. l'azienda
Vera srl

Vera S.r.l.
Via Marconi, 15
27054 Montebello d. Battaglia (PV)
P. IVA 10693610153

p. organizzazioni sindacali dei lavoratori

FILCAMS C.G.I.L. Nazionale

FISASCAT C.I.S.L. Nazionale

UILTUCS Nazionale